



causa decisa dal Collegio il giorno 18/05/2017 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per la reclamante:

“Chiedono che, previa fissazione dell’udienza di discussione del reclamo, siano accertate tutte le circostanze dedotte e in accoglimento del presente reclamo sia revocato e/o annullato e/o dichiarato nullo il fallimento dichiarato dal Tribunale di Verona con sentenza n. 36/2017 Sent., n. 36/2015 R.F., n. 48/2017 Rep. depositata in data 9.2.2017 (doc.6) nonché la dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo della “I.T.M. Italia S.p.A. in liquidazione” (doc. 5) nei confronti di “I.T.M. Italia S.p.A. in liquidazione” (doc.1); con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria: disporsi l’acquisizione dell’originale della Sentenza dichiarativa di fallimento e, se necessario, si chiede l’acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare”.

Per

"Voglia l’Ecc.ma Corte adita, previa l’adozione dei provvedimenti processuali del caso:

**in via principale e nel merito:**

rigettare il reclamo proposto avverso la sentenza di fallimento n. 36/2017 emessa dal Tribunale di Verona in data 9.2.2017 e confermare la sentenza di dichiarazione di risoluzione del concordato n. 6/2012.

**in ogni caso:** spese di causa integralmente rifuse”.

Ragioni della decisione

Con ricorso ex art. 186 LF dell’11.11.2016, Giulio e Alessandro chiedevano la risoluzione e/ l’annullamento del concordato preventivo di I.T.M. Italia S.p.A. in liquidazione, omologato con decreto del 19.11.2013 del Tribunale di Verona.



Con sentenza n. 36/2017 del 7-9.2.2017 il concordato era dichiarato risolto e con sentenza n. 36/2017 di pari data era altresì dichiarato il fallimento della predetta società.

Avverso entrambe le sentenze era proposto reclamo da parte di Valter, già amministratore e socio di I.T.M. Italia S.p.A. in liquidazione con reclamo depositato il 7.3.2017, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:

quanto alla *sentenza di risoluzione del concordato*:

1-il Tribunale ha erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di risoluzione del CP poiché: nel decreto di omologa non è indicato termine alcuno; nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato ex art. 161 LF depositata il 24.4.2012 non viene indicato il termine di 24 mesi dall'omologa; a pag. 9 del ricorso per la modifica della domanda concordataria ex art. 175 LF del 27.6.2012 era previsto come ultimo termine di adempimento per la vendita dei compendi immobiliari quello di 24 mesi dalla data del 25.6.2012, vale a dire il 25.6.2014. Dal che si deduce l'avvenuta decadenza del termine per il deposito del ricorso ex art. 186 L.f., avvenuto l'11.11.2016;

2- il Tribunale ha erroneamente interpretato il concordato in relazione al termine per l'ultimo adempimento, termine non previsto, di talché non si comprende per quale motivo si sia asserita l'esistenza di un inadempimento che porterebbe alla risoluzione del concordato;

3- il Tribunale ha erroneamente ritenuto non ipotizzabile alcuna soddisfazione per il ceto creditorio chirografario, né integrale per i creditori privilegiati, dal momento che, trattandosi di un concordato con cessione di beni, quest'ultima si è verificata nel momento dell'omologa, cosicché l'imprenditore deve oggi ritenersi liberato dalla sua originaria obbligazione di mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e nessun inadempimento potrà dirsi integrato;



4- Il Tribunale ha errato nel ritenere che il concordato preventivo nella forma della *cessio bonorum* possa essere risolto ex art. 186 L.f. e che solo nel caso di assunzione di impegni e di obblighi da parte di un terzo possa escludersi la risoluzione, anche in contrasto con l'art. 40 della relazione del Guardasigilli, che costituisce interpretazione autentica della norma;

5-il Tribunale ha violato l'art. 6 L.F. laddove ha ritenuto che sussistesse la legittimazione attiva di Giulio e Alessandro

6- erroneamente il Tribunale di Verona ha fondato la decisione su un giudizio probabilistico riferito alla fattibilità economica del concordato, del tutto avulso dalla sua competenza. In punto di fatto, poi, tale giudizio non può essere fondato unicamente sul valore degli immobili, in quanto il mercato immobiliare tende a oscillare e nulla esclude che nei prossimi mesi possano esserci variazioni in aumento. Inoltre lo stesso Liquidatore Giudiziale, nella sua relazione n. 6, attesta che i vari adempimenti previsti nel concordato hanno portato alla società liquidità.

Quanto alla *sentenza di fallimento*:

7- il Tribunale ha violazione l'art. 5 L.f. per carenza di legittimazione attiva dei consorti e, dunque, non poteva valutare la sussistenza dello stato di insolvenza.

Il Curatore del fallimento rimaneva contumace.

Si costituivano, invece, Giulio e Alessandro i quali resistevano al reclamo.

All'udienza del 18.5.2017, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e discussione, il procedimento era trattenuto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.

\* \* \* \* \*

1-Il primo motivo di reclamo è infondato.



Contrariamente a quanto sostenuto dal nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo del 24.4.2012 (doc. 7 reclamante), alle pagine 11 e 12, si legge: *“ci si permette di osservare come la scansione così ut supra rappresentata del progetto liquidatorio, consente la previsione di una precisa indicazione temporale quanto all'attuazione del piano il cui ultimo adempimento, ai fini di questa proposta concordataria, è fissata in ventiquattro mesi dall'avvenuta omologa del concordato”*.

Identica previsione è scritta a pagina 41 del ricorso per la modifica della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 175, comma 2 L.F. depositato il 28.6.2013 (doc. 8 reclamante), che, dunque, sul punto “tempi” non modifica il ricorso originario.

Nel decreto di omologa del concordato preventivo, poi, nella prima parte, ove è riportata la proposta concordataria, come modificata, al punto 4 è indicato il *“compimento del piano concordatario in 24 mesi dall'avvenuta omologa”* e il concordato risulta essere stato omologato conformemente alla proposta (doc. 2 reclamante).

Pertanto non vi è dubbio che, sia nella volontà della società proponente il concordato, che nel concordato omologato, il termine per l'adempimento delle proposta concordataria constava di 24 mesi dall'avvenuta omologa.

Né ha rilievo il fatto che il termine in questione non sia riportato nelle “conclusioni” del ricorso, poiché il richiamo ivi fatto ai “termini e limiti come indicati e precisati nel piano”, non può che essere riferito all'intero contenuto della proposta; il ricorso, dunque, deve essere letto nella sua interezza.

Né, ancora, bisogna avere riguardo al solo dispositivo del decreto di omologa del concordato, nel quale non è riportato il termine per il suo adempimento, atteso che nel decreto è stabilito che si omologa quanto previsto nella proposta e tale proposta contempla il termine di 24 mesi dall'omologa per l'adempimento del piano.



D'altro canto la lettura della proposta concordataria fatta dal reclamante sul punto "tempi" del concordato (ultima scadenza di adempimento per la vendita dei compendi immobiliari quello di 24 mesi dalla data del 25.6.2012), oltre a contrastare con quanto letteralmente risulta dal ricorso, anche come modificato, non trova riscontro neppure con quanto è dato leggersi alle pagine 9, 38 e 30 del ricorso depositato il 28.6.2013.

Infatti, l'indicazione in 18-24 mesi quale tempo presumibile per la vendita sul mercato degli immobili fatta dall'agenzia immobiliare incaricata (doc. 8 reclamante, pag. 9), se, da un lato, potrebbe anche intendersi come termine decorrente dall'incarico (25.6.2012; si precisa, infatti, che non è a disposizione della Corte il doc. 32 allegato al ricorso 28.6.2013 e ivi richiamato), di certo non può identificarsi con il termine di adempimento ultimo del concordato nel suo complesso.

Invero, alla stessa pag. 9 del doc. 8 del reclamante si indica il termine proposto ai creditori di 24 mesi per l'incasso dei crediti e per la vendita del ramo di azienda e tale termine di 24 mesi è espressamente indicato come decorrente dall'omologa (pag. 41 doc. 8 reclamante).

Poiché, dunque, l'omologa è intervenuta con il decreto 19.11.2013, l'adempimento avrebbe dovuto intervenire entro il 19.11.2015. Pertanto il ricorso per la risoluzione del concordato, depositato l'11.11.2016, è tempestivo, poiché presentato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 186, comma 3 LF).

Per dovere di precisione va da ultimo evidenziato che, qualora si dovesse accedere alla tesi (qui non condivisa, atteso il tenore letterale del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e sopra riportato) sostenuta da parte reclamante all'udienza del 18.5.2017 con richiamo al contenuto della relazione congiunta del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale - laddove si rileva che l'apertura della procedura è avvenuta il 24.4.2012, prima della riforma dell'art. 161 LF di cui alla legge n. 134/2012 e, dunque,

IL CASO.it



nella vigenza di un regime normativo in cui *“l’indicazione dei termini di adempimento era meramente indicativa e non vincolante per il debitore”* -, ugualmente il ricorso per la risoluzione del concordato dovrebbe ritenersi tempestivo, atteso che, mancando un termine vincolante per l’ultimo adempimento del concordato, quello annuale di cui all’art. 186, comma 3 citato non avrebbe mai iniziato a decorrere.

2-Infondato è anche il secondo motivo di reclamo.

Il dato temporale di adempimento – senz’altro indicato - è stato sì tenuto in considerazione dal Tribunale, il quale ha però valorizzato anche l’impossibilità di attuazione del piano e, dunque, il venir meno della sua causa concreta essendo il concordato finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento sia pur ipoteticamente modesto e parziale dei creditori.

Invero, alla luce della relazione congiunta del Commissario e del Liquidatore Giudiziale del 9.12.2016, laddove l’attivo realizzato è stato indicato in € 888.003,98 e quello in corso di realizzazione in € 3.663.265,98 (di cui € 297.348 per crediti commerciali ed € 2.439.500 per vendita degli immobili al prezzo base dell’ultima asta), il Tribunale ha valutato come impossibile il pagamento integrale dei crediti privilegiati e del tutto improbabile un futuro riparto a favore dei creditori chirografari, tenuto conto dell’ammontare delle passività, pari a € 8.747.787,00 e ha, in particolare, evidenziato *“che la previsione di pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei chirografari nella misura del 52,32% nel tempo predeterminato mediante cessione dei beni immobili, e la riscossione dei crediti indicati è venuta meno per il minor valore dei beni immobili...”* e *“che dunque la procedura non può essere conclusa nel rispetto delle condizioni fissate nel decreto di omologa e alla luce delle prescrizioni normative ivi contemplate”*.

3-4- Infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di reclamo.



L'art. 186 LF prevede che il concordato non si possa risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, concetto che richiama la rilevanza dell'inadempimento richiesto dall'art. 1455 c.c per la risoluzione contrattuale. Di talché, ai fini di individuare quando si è in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, occorre far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia contrattuale, salva la precisazione che, nel caso di concordato, l'inadempimento deve essere valutato nella complessità e non con riguardo alla posizione dei singoli creditori.

La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, dunque, *“viene operata...attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale”* (Cass. n. 7083 del 28/03/2006; Cass. n. 22346 del 22/10/2014). Nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione (Cass. n. 4398 del 04/03/2015).

Quindi, in ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, laddove i risultati soddisfattori non siano assicurati, ma solo prospettati, va comunque valutata l'incidenza oggettiva dello scostamento, la quale può indubbiamente ritenersi rilevante e tale da configurare un grave inadempimento nell'ipotesi in cui le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti siano risultate o risultino insufficienti a soddisfare una frazione non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente (se ciò è previsto nel piano) i privilegiati. E ciò a maggior ragione qualora il termine fissato nella proposta per l'adempimento del piano sia decorso e la prosecuzione del concordato fondatamente non sembri offrire migliori prospettive di soddisfazione per i creditori rispetto al momento in cui ne viene chiesta la risoluzione.





Orbene, nel caso di specie, la proposta di concordato, come omologato, prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati, mentre per i creditori chirografari è indicata una percentuale di soddisfazione del “53% circa”, quale valutazione prudentiale.

E’ pertanto evidente che tale ultima percentuale non possa essere ritenuta vincolante per ITM Italia e che, dunque, il discostamento dalla medesima non possa ritenersi in sé grave inadempimento.

Va, peraltro, rilevato che:

-il concordato doveva essere adempiuto entro il 19.11.2015 e, dunque, alla data in cui ne è stata chiesta la risoluzione - 11.11.2016 – detto termine era già ampiamente decorso, senza che vi sia stato adempimento;

-secondo quanto esposto nella relazione congiunta del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale del 9.12.2016, la Procedura ha una massa attiva costituita da disponibilità finanziarie di € 888.003,98 e un attivo ancora da realizzare costituito da crediti commerciali (€ 297.348,00), titoli cambiari (€ 14.258,00), crediti derivanti da locazione (€ 24.156,00) e immobili da alienare (€ 1.540.000,00 + 898.600,00, prezzo base fissato in occasione dell’ultima asta pubblica). Le passività ammontano a € 8.747.787,00. I predetti organi della Procedura hanno riferito che la possibilità di soddisfacimento delle passività dipende, dunque, dall’ammontare di realizzo dei cespiti immobiliari ancora invenduti e dal recupero dei crediti. In particolare hanno riferito che *“Per quanto attiene gli immobili, sono pervenute alcune manifestazioni di interesse e si sono avute alcune visite presso la sede, a seguito delle quali si ritiene sia probabile la vendita degli immobili entro il primo semestre 2017. In tale ipotesi la procedura potrebbe essere in grado di pagare i crediti prededucibili e, parzialmente, i crediti privilegiati. Al momento attuale risulta improbabile un futuro riparto a favore dei creditori chirografari”*.



Dunque, non solo il concordato non è stato adempiuto nei termini fissati, ma anche non risulta possibile il suo adempimento non solo secondo le condizioni e le percentuali prospettate nella proposta, ma neppure attraverso il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (come previsto nella proposta) e di una percentuale non simbolica dei creditori chirografari, che rimangono, infatti, totalmente insoddisfatti.

D'altro canto, il giudizio prognostico di prosecuzione del concordato non può che essere negativo, alla luce del fatto che, ad oggi, vale a dire a termine di adempimento del concordato scaduto, gli interessi manifestati per l'acquisto degli immobili, e come rappresentati da Commissario e Liquidatore Giudiziali, comunque non consentono il realizzo di somme superiori rispetto a quelle dell'ultima asta e comunque tale da colmare il "gap" necessario per consentire un soddisfacimento per quanto minimo dei creditori chirografari.

Non trova, invero, alcun valido e concreto fondamento la tesi del reclamante secondo cui non può escludersi la possibilità di un aumento del prezzo base della vendita all'incanto dei beni immobili. Si tratta, d'altra parte, di una tesi che la realtà dei fatti e lo svolgimento della Procedura con i relativi tentativi di vendita dei beni immobili rendono del tutto inconsistente.

Pertanto l'inadempimento al concordato, nella specie, deve ritenersi senz'altro grave e tale da comportare la risoluzione del concordato medesimo.

Non può, invero, aderirsi all'assunto del reclamante secondo cui non può ritenersi integrato l'inadempimento essendosi verificata la *cessio bonorum* nel momento dell'omologa del concordato, con liberazione dell'imprenditore dalla sua originaria obbligazione di mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa.

Premesso che la consegna dei beni, nelle modalità di attuazione del concordato preventivo come proposto - *"inquadabile nell'ambito della normativa dettata dall'art. 1977 cod.*



*civ., e segg. - non comporta...il trasferimento dei beni ceduti con la conseguente liberazione immediata del debitore, ma il trasferimento in favore degli organi della procedura concordataria della legittimazione (mandato irrevocabile) a disporre dei beni ceduti onde procedere alla loro liquidazione; e produce la liberazione del debitore, a norma dell'art. 1984 cod. civ., soltanto quando i creditori conseguono sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti”* (cfr.Cass. n. 13446 del 20/06/2011), va in ogni caso osservato che il nuovo testo dell’art. 186 LF, applicabile al concordato in esame, limita l’effetto di liberazione immediata dell’imprenditore e la preclusione dell’azione di risoluzione del concordato alla sola ipotesi di assunzione degli obblighi del concordato da parte di un terzo, ipotesi qui non verificatasi.

5- Infondato è il quinto motivo di reclamo.

L’art. 186 LF prevede che ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

I consorti sono, dunque, senz’altro legittimati attivi a chiedere la risoluzione del concordato e anche il fallimento di ITM Italia spa in liquidazione, essendo creditori ipotecari e gli stessi hanno anche interesse ad agire, in quanto pregiudicati dall’inadempimento, in considerazione del fatto che il patrimonio della società risulta incapiente anche per il soddisfacimento integrale (come previsto nel piano) del loro credito.

In sede di udienza parte reclamante ha fatto cenno alla natura prededucibile del credito dei ma ciò contrasta con il contenuto del ricorso per ammissione alla procedura concordataria laddove il credito dei dipendenti con garanzia ipotecaria è stato indicato tra i crediti ipotecari di natura privilegiata.

6- Anche il sesto motivo di reclamo non merita accoglimento.



Tutte le argomentazioni esposte in tale motivo, così come la giurisprudenza richiamata e secondo la quale non spetta al Tribunale valutare la fattibilità economica del piano concordatario, riguardano la fase di omologa del concordato e non, invece, la sua risoluzione ex art. 186 L.F., nella quale fase, infatti, va valutato se vi sia o meno un inadempimento che non sia di scarsa importanza.

7- Col settimo motivo di reclamo viene riproposta la questione dell'assenza di legittimazione attiva in capo ai                      Sul punto va ribadito quanto esposto al punto 5.

8-Le spese processuali dei reclamati                      seguono la soccombenza del reclamante.

Nulla va disposto per le spese di lite rispetto al Fallimento, non costituitosi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta il reclamo;

2- condanna il reclamante alla rifusione in favore di                      Giulio e                      Alessandro  
delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in € 6.000,00 per compensi,  
oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;

3-nulla per le spese processuali nei confronti del Fallimento reclamato.

Ai sensi dell'art. 13, 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il reclamante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 18/05/2017

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

